

#### Comuni di

Ardesio, Castione della Presolana, Cerete, Clusone, Fino del Monte, Gandellino, Gorno, Gromo, Oltressenda Alta, Oneta, Onore, Parre, Ponte Nossa, Premolo, Rovetta, Songavazzo, Valgoglio, Villa d'Ogna

## STUDIO DI DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

ai sensi dell'art.3 comma 114 L.r. 1/2000 in conformità della D.G.R. 25 gennaio 2002 n.7/7868 e della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950

# relazione illustrativa e parte normativa







# COMUNE DI CASTIONE DELLA PRESOLANA



#### 1. PREMESSA

Il Comune di Castione della Presolana, in ottemperanza alle disposizioni emanate con la D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 "Determinazione del Reticolo Idrico Principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall'art. 3 comma 114 della L.R. 1/2000 – Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica", modificata dalla della D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950, ha delegato la Comunità Montana Valle Seriana Superiore ad affidare apposito incarico professionale onde definire il Reticolo Idrico Minore del suo territorio, secondo le procedure indicate agli artt. 3, 4 e 5 dell'allegato B della su richiamata deliberazione. Ha inteso altresì definire le attività vietate o soggette ad autorizzazione negli alvei e all'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, articolando le norme di Polizia idraulica esposte nelle pagine seguenti.

#### 2. ARTICOLAZIONE DEL LAVORO

La definizione del Reticolo Idrico Minore di Castione della Presolana è esplicitata da tre elaborati:

- Planimetria del Reticolo Idrico Minore e delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua alla scala 1:10.000, estesa all'intero territorio comunale (tavole 1a, 1b), utilizzando come base topografica la Carta Tecnica della Regione Lombardia (C.T.R).
- Planimetria del Reticolo Idrico Minore e delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua alla scala 1:2.000, utilizzando il rilievo aerofotogrammetrico comunale, cioè la medesima base topografica adottata nella compilazione dello strumento urbanistico (tavole 2a, 2b, 2c, 2d, 2e); questa cartografia copre le aree dei centri abitati di Castione della Presolana (capoluogo), di Bratto, Dorga, Rusio, Rucola e di Donico.
- Relazione tecnica comprendente una parte illustrativa dei criteri adottati e del lavoro svolto per la definizione del Reticolo Idrico Minore; una seconda parte, costituita dalla catalogazione delle aste torrentizie, suddivise in base ai bacini idrografici sottesi dal Reticolo Idrico Principale di pertinenza del Comune di Castione della Presolana; una terza parte contenente la normativa di riferimento e la proposta di Norme di Polizia Idraulica da adottare da parte del Comune di Castione della Presolana.







#### 3. DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

Negli elaborati cartografici (tavole 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e) l'individuazione del Reticolo Idrico Minore viene effettuata in base alla definizione del Regolamento di attuazione della legge 36/94, riportando in carta il reticolo idrico costituito da tutte le acque superficiali (art. 1 comma 1 del Regolamento) ad esclusione de "le acque piovane non ancora convogliate in un corso d'ac-qua" (art. 1 comma 2 del Regolamento).

I corsi d'acqua riportati nelle carte derivano dalla raccolta di informazioni e dalla sovrapposizione delle tre cartografie ufficiali previste dalla D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868, oltre che dalle evidenze di terreno raccolte nel rilevamento eseguito per lo studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale. Si tratta di:

- corsi d'acqua indicati come demaniali sulle Mappe Catastali delle seguenti edizioni:
  - edizione 1924 in scala 1:10.000.
  - edizione 1903 in scala 1:2.000.
- corsi d'acqua rappresentati sulla Carta Tecnica Regionale (C.T.R.) alla scala 1:10.000.
- corsi d'acqua rappresentati sulle "tavolette" I.G.M.I. in scala 1:25.000.

Sugli elaborati cartografici sono evidenziate anche le aste fluviali e torrentizie appartenenti al Reticolo Idrico Principale, come individuato dalla D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868 e pubblicato sul B.U.R.L. del 15 febbraio 2002, 2° supplemento straordinario al N. 7. I corsi d'acqua di Castione della Presolana appartenenti al Reticolo Idrico Principale, sui quali l'esercizio delle attività di Polizia Idraulica compete alla Regione Lombardia, sono riportati nella tabella n.1.

Il Reticolo Idrico Minore definito nel presente studio si riferisce alla situazione presente sul terreno al momento del rilevamento (2004). Questa definizione potrebbe subire nel tempo variazioni per cause naturali o in seguito a interventi antropici autorizzati e dunque necessiterà di periodica verifica e aggiornamento.

La definizione cartografica del R.I.M. e delle relative fasce di rispetto deve essere adottata dal Comune di Castione della Presolana e costituisce aggiornamento / variante dello strumento urbanistico comunale (D.G.R. 25 gennaio 2002 n.7/7868 e D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950).







Aste del Reticolo Idrico Principale comune di Castione della Presolana								
SIGLA DENOMINAZIONE		PERCORSO CARTOGRAFATO			FOCE N. Iscr.	NOTE		
SIGLA	DENOMINAZIONE	X MONTE	Y MONTE	X VALLE	Y VALLE	FOCE	El AAPP	NOIE
BG156	V. DI PORA, DI TEDE, GERA, VALEGGIA, BORLEZZA O TINAZZO	1584321,83	5083419,81	1578992,01	5083002,00		608/IV	a valle scorre per un breve tratto lungo il confine con Onore
BG161	V. DEI MULINI, MERSI O T. BORZO	1580583,23	5087257,32	1580507,91	5083953,35	BG156	685/IV	
BG162	T. CAMPELLO	1583161,33	5086147,91	1580789,50	5084205,25	BG156	782/IV	

Tab. 1- aste del Reticolo Idrico Principale







# 4. CATALOGO DEI CORSI D'ACQUA DI CASTIONE DELLA PRESOLANA

L'allegato 1 alla presente relazione è il catalogo dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore individuati nel territorio di Castione della Presolana ed evidenziati nelle relative carte alla scala 1.10.000 e 1:2.000. I corsi d'acqua vi sono suddivisi in funzione dei bacini idrografici di appartenenza sottesi dalle aste fluviali e torrentizie del Reticolo Idrico Principale.

Nel catalogo per ogni singolo corso d'acqua sono riportati:

- una **sigla alfanumerica**, composta da una prima parte che identifica l'asta come appartenente ad un determinato bacino idrografico del Reticolo Idrico Principale e da una seconda parte che identifica la stessa all'interno di quel definito bacino. Ad esempio, la sigla BG156-274 sta a indicare che si tratta di un corso d'acqua appartenente al bacino del torrente Valeggia (BG156) (vedi elenco della D.G.R. 25 gennaio 2002 n. 7/7868) e che ad esso è assegnato il numero 274 all'interno di tale bacino. La numerazione all'interno del singolo bacino è assegnata procedendo in senso orario a partire dall'asta torrentizia prossima alla chiusura del bacino.
- la denominazione locale, qualora sia noto il nome del corso d'acqua;
- la lunghezza del corso d'acqua;
- il **percorso** cartografato, specificando le coordinate X e Y di origine e della foce;
- la **foce** del corso d'acqua;
- eventuali **note caratteristiche** (ad esempio, se lungo il percorso è presente un lago o se il corso d'acqua segna un tratto di confine comunale).

In alcuni casi nelle carte del presente studio compare una evidente discrepanza tra la posizione dello stesso corso d'acqua indicata sulla Mappa Catastale e quelle riportate sulla C.T.R. o sulla tavoletta I.G.M.I. La discrepanza può essere ancor più evidente con le carte aerofotogrammetriche comunali in scala 1:2.000.

Nella cartografia queste ed altre situazioni particolari sono state evidenziate nel modo seguente:

- catasto difforme: asta indicata dalle Mappe Catastali in posizione significativamente diversa rispetto a quella reale o a quella indicata sulle carte topografiche e aerofotogrammetriche, ma comunque esistente.
- alveo in disuso: tratto di asta indicato dalle Mappe Catastali ed esistente sul terreno, ma che in seguito a deviazioni e modificazioni del terreno non è più percorso da deflussi in nessuna occasione. Non si istituiscono le fasce di rispetto.







- drenaggi o collettamenti stradali: percorsi di condutture aperte o interrate che hanno la funzione di raccogliere le acque a spaglio di versante o di portate effimere di piccoli impluvi e condurle ad un alveo organizzato o ad un collettore fognario. In genere queste condutture seguono i percorsi stradali. Non si istituiscono le fasce di rispetto.

-----000000000000-----

Catasto difforme del Reticolo Idrico Minore comune di Castione della Presolana						
SICLA	DENOMINAZIONE	PERCORSO CARTOGRAFATO			NOTE	
SIGLA		X MONTE	Y MONTE	X VALLE	Y VALLE	NOTE
BG156-102		1579896,00	5085966,00	1579288,89	5083493,02	A partire da quota 820,5 m slm, fino all'estermità di monte a quota 828,57 scorre adiacente a BG156-104







#### 5. DETERMINAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

Le fasce di rispetto indicate sulle carte del Reticolo Idrico sono definite prioritariamente sulla base delle stesse fasce di rispetto fluviale **Ee** (esondazione molto elevata), **Eb** (esondazione elevata) ed **Em** (esondazione media) del "Quadro del Dissesto con legenda uniformata P.A.I." allegato allo Studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale. Le fasce "Ee" comprendono sia gli alvei del Reticolo Idrico Principale, sia quelli del Reticolo Idrico Minore, per un'ampiezza normalmente compresa tra i due cigli esterni delle sponde in erosione, ma che talora può essere anche maggiore. Tali fasce rappresentano, nella maggior parte dei casi, l'inviluppo di tutte le problematiche di tipo idraulico e di evoluzione geomorfologica, quali i fenomeni di esondazione, i processi erosivi con eventuale arretramento delle sponde e relativi dissesti.

Secondo le indicazioni fornite dalla Sede territoriale di Bergamo della Regione Lombardia, sia per il Reticolo Idrico Principale sia per quello minore (linee rosse nella carta) viene qui adottata una fascia minima di rispetto di **m 10,00** esterna al ciglio superiore della sponda stabile (linee verdi nella carta).

Per le aste che attraversano i centri urbani e alcune altre località edificate, dove molto spesso gli alvei hanno subìto importanti modificazioni, come deviazioni, coperture e intubazioni, sono state eseguite verifiche idrauliche alla sezione di chiusura del bacino corrispondente all'inizio del tratto urbano del corso d'acqua (vedi allegato 2). Poiché si tratta di aree edificate lo scopo è quello di verificare se sia possibile o meno autorizzare un restringimento delle fasce di rispetto a **m 5,00**.

I risultati di queste verifiche idrauliche sono esposti nelle schede allegate e sono distinti nella cartografia con simboli di diverso colore.

- ROSSO: **verifica negativa**, poiché la sezione dell'alveo all'imbocco del tratto urbano è insufficiente a smaltire anche la sola portata liquida o, comunque, il corso d'acqua presenta caratteri morfologici o ha manifestato eventi tali da sconsigliare la riduzione delle fasce di rispetto.
- GIALLO: **verifica parzialmente positiva**, in quanto la sezione dell'alveo risulta sufficiente a smaltire la portata liquida, ma le condizioni del bacino a monte indicano la possibilità di attivazione di importanti volumi di trasporto solido. Per normalizzare la situazione è necessario intervenire con opere di stabilizzazione dell'alveo e dei versanti.
- VERDE: **verifica positiva**, poiché la sezione dell'alveo all'imbocco dell'area urbanizzata è più che sufficiente a smaltire la portata liquida di piena monosecolare e anche la portata solida, ovvero le condizioni di stabilità del bacino a monte non forniscono significativo contributo di materiali solidi negli eventi alluvionali.







La rappresentazione grafica delle fasce non sempre coincide con il loro reale andamento sul terreno a causa della scarsa accuratezza della carta; conseguentemente occorre tener presente che in questi casi la definizione esatta delle fasce di rispetto deve essere fatta mediante misure dirette a partire dal piede arginale esterno o dalla sommità della sponda incisa.

Nel caso di non coincidenza tra le fasce "Ee" "Eb" ed "Em" determinate secondo i criteri P.A.I . e quelle definite secondo i criteri geometrici (R.D. 523/1904), prevalgono le norme delle fasce P.A.I.







#### 6. NORMATIVA DI RIFERIMENTO

#### A) INDIRIZZI GENERALI

- **R.D. 25 luglio 1904 n° 523**: rappresenta il riferimento principale per le norme di Polizia idraulica; indica le attività vietate (art. 96) e quelle consentite previa autorizzazione (artt. 97, 98) o "nulla osta" idraulico (art. 59) all'interno di definite fasce di rispetto dei corsi d'acqua pubblici.
- **R.D. 11 dicembre 1933 n° 1775**: T.U. indica le modalità di classificazione delle acque pubbliche, con la redazione di "Elenchi delle acque pubbliche", aggiornati periodicamente.
- **Legge 5 gennaio 1994 nº 36**: (art.1) innova il concetto di "acqua pubblica", introducendo nell'ordinamento il principio di pubblicità di tutte le acque superficiali e sotterranee. Tale principio, che coinvolge tutte le acque, vige dalla pubblicazione del Regolamento avvenuta sulla G.U. del 26 luglio 1999.
- **D.G.R. 22 dicembre 1999 n°47310** con successivi aggiornamenti, indica i criteri per l'individuazione del Reticolo Idrico Principale.
- **L.r.** n°1 del 2000, in attuazione del D.lgs. n°112/98: prevede l'obbligo per la Regione Lombardia di definire il Reticolo Idrico Principale, sul quale lo stesso Ente mantiene le funzioni di Polizia idraulica; trasferisce ai Comuni le competenze sul Reticolo Idrico Minore.
- **D.G.R. 25 febbraio 2002 n°7/7868**, "Determinazione del Reticolo Idrico Principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato all'art. 3 comma 114 della L.r.; 1/2000 Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".
- **D.G.R. 12 aprile 2002 n°7/8743**, " Rettifica del dispositivo di cui al punto 1 dell'allegato C alla d.g.r. n°7/7868 del 25 gennaio 2002".
- **D.G.R. 1 agosto 2003 n°7/13950**, " Modifica della D.G.R. 25 gennaio 2002, n.7/7868 Determinazione del Reticolo Idrico Principale. Trasferimento delle funzioni relative alla polizia idraulica concernenti il Reticolo Idrico Minore come indicato dall'art. 3, comma 114 della L.r. 1/2000. Determinazione dei canoni regionali di polizia idraulica".







#### B) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEL RETICOLO IDRICO MINORE

**Delibera del Comitato Interministeriale Ambiente del 4 febbraio 1977** pubblicata sulla G.U. 21 febbraio 1977 n. 48: definisce il "corso d'acqua"; comprende in tale denominazione " *i corsi d'acqua naturali, fatta però esclusione dei canali appositamente costruiti per lo smaltimento di liquami e di acque reflue industriali*".

#### C) INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

**Norme di Attuazione del P.A.I.**: all'art. 9, commi 5, 6, 6 bis, si danno indicazioni inerenti la delimitazione delle aree di esondazione e di dissesto morfologico di carattere torrentizio lungo le aste dei corsi d'acqua; all'art.12 si indicano i limiti delle portate scaricabili in alveo dalle reti di drenaggio artificiale.

L.r. 24 novembre 1997 n°41, "Prevenzione del rischio geologico, idrogeologico e sismico mediante strumenti urbanistici generali e loro varianti".

**D.G.R. 29 ottobre 2001 n°7/6645**, "Direttive regionali in attuazione dell'art. 3 della l.r. 41/97, per lo studio geologico a supporto del P.R.G.", allegati 3 e 4.

Direttiva P.A.I., ai sensi dell'art. 17 comma 5 della L. 18 maggio 1989 n. 183, per l'applicazione del Piano Stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino del fiume Po (P.A.I.) in campo urbanistico.

#### D) ATTIVITÀ VIETATE O SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE COMUNALE

**Delibera dell'Autorità di Bacino n°2/99 paragrafi 3 e 4,** criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e d'interesse pubblico all'interno delle fasce A e B.

**Legge 5 agosto 1978 n. 457** all'art. 31 definisce alcune tipologie di operazioni urbanistiche che sono oggetto di divieto o di autorizzazione nelle presenti Norme

**D.P.R.** 6 giugno 2001 n 380, "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamenti in materia edilizia" aggiornato dal D.lgs. n.301/2002

#### E) SCARICHI NEI CORSI D'ACQUA

Piano di Risanamento Regionale delle Acque: dà indicazioni sulla quantità delle acque recapitate nei corpi idrici superficiali.







### F) RIPRISTINO DI CORSI D'ACQUA A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI POLIZIA IDRAULICA

**Legge 47/1985** art. 14: regola la diffida a provvedere alla riduzione in ripristino, in caso di realizzazione di opere abusive o difformi da quanto autorizzato.

#### G) AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

**L.r. 18/1997** con successive modifiche, regola l'autorizzazione di interventi in aree soggette a vincolo paesistico.

#### H) PROCEDURE PER CONCESSIONI DI INTERVENTI RICADENTI NEL DEMANIO

**D.lgs. 11 maggio 1999 n. 152**, comma 4, stabilisce che le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

Regione Lombardia, D.D.G. Territorio Urbanistica 13 dicembre 2002 n.25125, Approvazione dei decreti e disciplinari-tipo di Polizia Idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali

#### I) ALTRO

**Direttiva Autorità di Bacino del fiume Po 26 aprile 2001 n° 18** sulla piena di progetto da assumere per la progettazione e le verifiche di compatibilità idraulica.

Direttiva Regione Lombardia Direzione Generale OO.PP. e Protezione Civile 27 dicembre 1999 per la gestione della Polizia idraulica.







#### 7. NORME DI POLIZIA IDRAULICA

#### 7.1 INDIVIDUAZIONE DELLE FASCE DI RISPETTO

L'individuazione delle fasce di rispetto viene condotta sulla base degli studi geologici eseguiti ai sensi della L.r. 41/97 o sulla base di un apposito studio effettuato secondo le indicazioni relative alla perimetrazione delle aree di esondazione dei corsi d'acqua contenute nelle Direttive di applicazione della su citata legge regionale e considerando le fasce di rispetto fluviale (Ee, Em, Eb) contenute nei Piani Stralcio dell'Autorità di Bacino del fiume Po ai sensi della legge 183/99.

Tali studi sono da considerarsi obbligatori per la definizione di fasce di rispetto sul Reticolo Idrico Principale, in deroga a quanto previsto dal R.D. 523/1904.

E' facoltà della competente Sede Territoriale della Regione Lombardia, che deve esprimere il parere vincolante sull'individuazione di cui sopra, richiedere che gli studi di individuazione dei limiti di piena secondo le Direttive della L.r. 41/97 vengano svolti anche per corsi d'acqua classificati come Reticolo Idrico Minore e aventi particolare significatività.

Le fasce di rispetto vengono individuate tenendo conto di:

- aree storicamente e attualmente soggette ad esondazione;
- aree interessate, anche solo potenzialmente, da fenomeni erosivi e da divagazioni dell'alveo;
- necessità di garantire una fascia di terreno adiacente e parallela alla sponda, sufficiente a consentire l'accessibilità al corso d'acqua ai fini della sua manutenzione, della sua fruizione e della riqualificazione ambientale.

Le fasce di rispetto individuate sono le seguenti:

**Fasce di rispetto fluviale Ee** (esondazione molto elevata), **Eb** (esondazione elevata) ed **Em** (esondazione media) come indicate nel "*Quadro del dissesto con legenda uniformata P.A.I.*" dello studio geologico di supporto al Piano Regolatore Generale. Nella maggior parte dei casi tali fasce inviluppano tutte le problematiche di tipo idraulico, come i fenomeni di esondazione, e i processi erosivi con possibile arretramento delle sponde e relativi dissesti.

**Fascia di almeno m 10,00** misurati dal ciglio superiore di sponda stabile, su ciascun lato dei corsi d'acqua a cielo aperto individuati come appartenenti al Reticolo Idrico Principale (come da R.D. 523/1904) ed anche al Reticolo Idrico Minore.

Comunque identificate le fasce precedenti, viene definita su entrambi i lati dei corsi d'acqua, del Reticolo Idrico Principale e di quello Minore, sia perenni che effimeri, compresi i canali, i fossi irrigui e i tratti coperti o intubati, una **fascia di "tutela assoluta"** larga m 4 contigua e parallela ai cigli spondali esterni o al paramento esterno della canalizzazione. Tale fascia non ha solamente significato di attenzione geomorfologica e ambientale, ma, anche dove i corsi







d'acqua non presentano problemi idraulici o geomorfologici, deve consentire di effettuare i necessari interventi di pulizia e manutenzione lungo l'alveo.

Con riferimento alle sole aste del R.I.M., per alcune delle quali nel corso dello studio di definizione sono state condotte sommarie verifiche idrauliche alle sezioni di chiusura a monte dei centri abitati (cap. 5 Determinazione delle fasce di rispetto):

- il Comune può richiedere all'organo competente (Sede Territoriale della R.L.) la riduzione delle fasce di rispetto delle aste che attraversano il centro storico e/o edificato, fino a m 5 dal ciglio della sponda stabile, nelle situazioni già definite **favorevoli** (bollo verde), previa dettagliata verifica idraulica condotta per tutta la lunghezza del tratto di asta che attraversa il centro storico e/o edificato. Non sono ammesse riduzioni parziali delle fasce di rispetto all'interno del centro storico e/o edificato.
- il Comune può richiedere all'organo competente (Sede Territoriale della R.L.), la riduzione delle fasce di rispetto delle aste che attraversano il centro storico e/o edificato, fino a m 5 dal ciglio della sponda stabile, nelle situazioni già definite **parzialmente favorevoli** (bollo giallo), solamente dopo aver attuato una completa sistemazione idrogeologica del bacino a monte della sezione di chiusura e previa dettagliata verifica idraulica condotta per tutta la lunghezza del tratto di asta che attraversa il centro storico e/o edificato. Non sono ammesse riduzioni parziali delle fasce di rispetto all'interno del centro storico e/o edificato.
- il Comune può richiedere all'organo competente (Sede Territoriale della R.L.), la riduzione delle fasce di rispetto delle aste che attraversano il centro storico e/o edificato, fino a m 5 dal ciglio della sponda stabile, anche nelle situazioni definite **negative** (bollo rosso) e in tutti gli altri casi in cui i corsi d'acqua del R.I.M. attraversano il centro storico e/o edificato e sono stati coperti, intubati, contenuti in canalizzazioni artificiali, deviati, ristretti o comunque modificati e inseriti nel tessuto urbano. In questi casi le verifiche idrauliche appositamente effettuate, devono definire le sezioni corrette lungo tutto il tratto urbano, sufficienti a smaltire le portate di piena secolare, con l'eventuale contributo del trasporto solido, **sulla base delle quali devono preventivamente essere attuate le conseguenti sistemazioni idrauliche di detto tratto**. Non sono ammesse riduzioni parziali delle fasce di rispetto all'interno del centro storico e/o edificato.

In ogni caso le modifiche delle fasce di rispetto devono costituire variante al P.R.G. del Comune.









#### 7.2 DIVIETI

All'interno degli alvei di tutti i corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore sono comunque vietati:

- a) la formazione di manufatti con i quali si alteri in qualunque modo il libero deflusso delle acque; tra essi:
  - l'occupazione o la riduzione delle aree di espansione e di divagazione dei corsi d'acqua al fine della moderazione delle piene;
  - le nuove edificazioni e i movimenti di terra in una fascia non inferiore a m 4 dal ciglio di sponda, intesa quale "scarpata morfologica stabile" o dal piede esterno dell'argine per consentire l'accessibilità al corso d'acqua, ad esclusione delle opere di regimazione idraulica e di difesa spondale autorizzate.
- b) la realizzazione di manufatti di attraversamento (ponti) che:
  - restringano la sezione di deflusso mediante spalle e rilevati di accesso;
  - abbiano l'intradosso a quota inferiore al piano di campagna;
  - comportino una modifica del profilo idraulico del corso d'acqua;
  - abbiano una luce tra l'intradosso del manufatto e il livello di massima piena inferiore a m.1,00.
- c) il posizionamento di infrastrutture longitudinali in alveo sia interrate che non, e di quelle che riducano la sezione.
- d) la variazione e l'alterazione dei ripari di difesa delle sponde dei corsi d'acqua e ad ogni altra sorta di manufatti ad essi attinenti.
- e) il danneggiamento, lo sradicamento e l'abbruciamento dei ceppi degli alberi e/o delle piantagioni che sostengono le ripe dei corsi d'acqua, fatta eccezione per le operazioni di pulizia dalla vegetazione instabile e pericolosa.
- f) la piantagione dentro gli alvei e nelle isole dei corsi d'acqua.
- g) le coltivazioni erbacee non permanenti e arboree, fatta eccezione per gli interventi di bioingegneria forestale e gli impianti di rinaturazione con specie autoctone, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia continua di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente.
- h) la tombinatura dei corsi d'acqua ai sensi dell'art.41 del D.lgs 152/99 e successive integrazioni. La copertura sarà ammessa solo se imposta da ragioni di tutela della pubblica incolumità e/o d'igiene. Le tombinature possono sussistere solo se autorizzate o se dimensionate secondo una verifica idraulica riconosciuta valida dallo S.TE.R. competente.







Per i corsi d'acqua tombinati esistenti o nuovi dovranno essere realizzati sistemi atti ad impedire o ridurre il rischio di ostruzione per deposito di materiale sedimentabile o flottante. Nei casi in cui la copertura del corso d'acqua induca gravi e non mitigabili situazioni di rischio sarà possibile imporre il ripristino dello stato originario dei luoghi. I sistemi tipo griglie filtranti ecc. dovranno essere dimensionati e posizionati in modo da non ridurre la sezione utile di deflusso (mediante allargamenti dell'alveo od altro) e da assicurare una facile manutenzione. Il progetto dei sistemi di protezione da sedimenti ed ostruzioni dovrà essere corredato da piano di manutenzione.

i) la formazione di pescaie, chiuse, pietraie ed altro per l'esercizio della pesca con le quali si alterasse il corso naturale delle acque.







#### All'interno delle fasce di rispetto dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore è vietato :

- a) la realizzazione di nuove edificazioni a distanza dal ciglio superiore della sponda stabile o dal piede degli argini minore dell'ampiezza delle relative fasce di rispetto.
- b) la ristrutturazione dei fabbricati con demolizione e ricostruzione (D.P.R. 380/2001, ex legge 457/78 art.31 lettera d). La norma richiama quella per le classi 4 di fattibilità degli studi geologici a supporto della pianificazione urbanistica (L.r. 41/97 e Direttive di applicazione).
- c) la realizzazione di movimenti di terra a distanza dal ciglio superiore della sponda stabile o dal piede degli argini minore di m 10,00, eccetto movimenti terra finalizzati alla realizzazione di progetti di recupero ambientale, di bonifica e di messa in sicurezza dal rischio idraulico.
- d) la piantagione di alberi o siepi a distanza dal piede degli argini minore dell'ampiezza delle relative fasce di rispetto, con l'esclusione delle sistemazioni verdi autorizzate per la lotta contro l'erosione.
- e) qualsiasi tipo di recinzione od interclusione alle fasce di rispetto. Le recinzioni in muratura con fondazioni sono assimilate ai fabbricati, mentre quelle realizzate con pali amovibili e rete metallica potranno essere posizionate ad una distanza non inferiore a m 4,00 dal ciglio di superiore di sponda o dal piede dall'argine.
- f) il pascolo e la permanenza del bestiame.
- g) la realizzazione di nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e l'ampliamento degli stessi impianti esistenti. Sarà consentito l'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti già autorizzate ai sensi del D.lgs n. 22/97 alla data di entrata in vigore del Piano, limitatamente alla durata dell'autorizzazione stessa. Tale autorizzazione può essere rinnovata fino ad esaurimento della capacità residua derivante dalla autorizzazione originaria per le discariche e fino al termine della vita tecnica per gli impianti a tecnologia complessa, previo studio di compatibilità validato dall'Autorità competente. Alla scadenza devono essere effettuate le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del sito così come definite all'art.6 del suddetto decreto legislativo.
- h) la realizzazione di nuovi impianti di trattamento delle acque reflue, nonché l'ampliamento degli impianti esistenti di trattamento delle acque reflue.
- i) Il deposito, anche temporaneo, di legnami e materiali di qualsiasi genere che possano essere mobilizzati e trasportati dalle piene.
- l) la formazione di concimaie o gli accumuli anche temporanei di letame e di ogni rifiuto organico o inorganico.

-----000000000000







#### 7.3 ATTIVITÀ SOGGETTE AD AUTORIZZAZIONE

**Nei corsi d'acqua e sulle sponde**, ferme restando le norme vigenti a carattere nazionale e regionale, possono essere realizzate le seguenti opere previa autorizzazione:

- a) <u>Attraversamenti</u> di strade (ponti), di fognature, di altre linee tecnologiche e infrastrutture a rete in genere:
- per luce maggiore di m 6,00 gli attraversamenti dovranno essere realizzati secondo la direttiva dell'Autorità di Bacino del fiume Po "*Criteri per la valutazione della compatibilità idraulica delle infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico all'interno delle fasce A e B*" paragrafi 3 e 4 (approvata con delibera dell'Autorità di Bacino n. 2/99).
- per luce minore di m 6,00 è facoltà del Comune richiedere l'applicazione in tutto o in parte di tale direttiva, anche in relazione all'importanza del corso d'acqua. I progetti di tali interventi devono essere accompagnati da specifica relazione idrologica-idraulica attestante che i manufatti sono stati dimensionati in sicurezza per una piena con tempo di ritorno di 100 anni e con un franco minimo di m 1,00 misurato tra intradosso della struttura e il livello massimo dell'onda di piena. Per corsi d'acqua di piccole dimensioni e per infrastrutture di modesta importanza potranno essere utilizzati dei tempi di ritorno inferiori ai 100 anni, ma non devono essere omesse considerazioni di compatibilità geomorfologica.

Per il dimensionamento dei ponti è necessario considerare, oltre alle dimensioni degli alvei al presente, anche quelle di progetto eventualmente esistenti, in modo che le opere, una volta realizzate, non siano di ostacolo a futuri interventi di sistemazione idraulica sui corsi d'acqua, compresi le arginature e gli svasamenti e altri interventi che portino ad ampliamenti delle dimensioni degli alvei.

In ogni caso i manufatti di attraversamento non devono:

- restringere la sezione mediante spalle e rilevati di accesso, evitando effetti negativi sul deflusso in piena;
- avere l'intradosso a quota inferiore al piano campagna;
- comportare una riduzione della pendenza del corso d'acqua mediante l'utilizzo di soglie di fondo:
- ridurre la luce tra l'intradosso del manufatto e il livello di massima piena a meno di m.1,00.

In ogni caso gli attraversamenti e i manufatti realizzati in subalveo devono essere posti a quote inferiori a quelle raggiungibili in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e devono essere adeguatamente difesi dalla possibilità di danneggiamento per erosione.







- b) <u>Ricostruzione, senza variazioni di posizione e forma, delle chiuse, delle derivazioni, di ponti, di ponti canali, di botti sotterranee e simili esistenti negli alvei.</u>
- c) <u>Formazione di presidi ed opere a difesa delle sponde.</u> Anche nei casi di rifacimento e miglioramento di presidi esistenti, gli argini devono essere progettati in modo tale da garantire la fruibilità delle sponde e di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici, con funzioni di filtro per i solidi sospesi, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione delle biodiversità. La realizzazione di muri spondali verticali o ad elevata pendenza è consentita solo all'interno del centro abitato o dove non siano possibili alternative di intervento a causa della limitatezza delle aree disponibili. L'efficienza delle arginature dovrà essere garantita da un programma di manutenzione.
- d) <u>Formazione di nuove opere per la regimazione delle acque, come la correzione della pendenza dell'alveo mediante briglie e soglie, per contrastare l'erosione e rallentare i flussi idrici, per la derivazione e la captazione per approvvigionamento idrico.</u>
- e) <u>Scarichi di fognatura privata per acque meteoriche, scarichi di acque provenienti da depuratori gestiti da enti pubblici, scolmatori di troppo pieno di acque fognarie.</u> La materia è normata dall'art. 12 delle Norme Tecniche di attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino del Fiume Po, al quale si rimanda, e che prevede l'emanazione di una specifica direttiva.

L'autorizzazione di scarichi nei corsi d'acqua, per quanto di competenza delle presenti norme, è rilasciata solamente sotto l'aspetto della quantità delle acque recapitate ed è da intendersi complementare e in nessun caso sostitutiva dell'autorizzazione allo scarico sotto l'aspetto qualitativo rilasciata dalla competente Autorità (Provincia). In generale deve essere dimostrata con verifica, da parte del richiedente l'autorizzazione allo scarico, la capacità del corpo idrico a smaltire le portate scaricate.

Il manufatto di recapito deve essere realizzato in modo che lo scarico avvenga nella medesima direzione del flusso e deve prevedere accorgimenti tecnici (quali elementi di dissipazione dell'energia) per evitare l'innesco di fenomeni erosivi nel corso d'acqua. Nel caso in cui il corpo idrico risulti insufficiente allo smaltimento delle portate di scarico previste e/o affetto da problemi idraulici, potranno essere utilizzate tecniche alternative (pozzi filtranti, sistemi di laminazione con restituzione modale nella rete, ecc.) previa verifica della permeabilità dei terreni.

- f) <u>Variazioni del tracciato dei corsi d'acqua del Reticolo Idrico Minore</u> potranno essere autorizzate quando finalizzate al miglioramento delle condizioni idrauliche ed ambientali, previo studio di verifica idraulica.
- g) <u>L'estrazione di ciottoli, ghiaie, sabbie ed altri eventuali materiali inerti</u> naturali è materia di esclusiva competenza della Regione Lombardia.







**Nelle fasce di rispetto** dei corsi d'acqua, ferme restando le disposizioni vigenti della normativa nazionale e regionale, previa autorizzazione, potranno essere realizzate le seguenti opere :

- a) <u>Demolizione senza ricostruzione di fabbricati esistenti</u>. Potranno essere autorizzati interventi che prevedono parziale demolizione con miglioramento delle condizioni idrauliche e di accesso per manutenzione. In ogni caso tali interventi non dovranno pregiudicare la possibilità futura di recupero dell'intera area della fascia di rispetto alle funzioni cui è deputata, con priorità al ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici.
- b) <u>Manutenzione ordinaria e straordinaria</u>, restauro conservativo e risanamento igienico di fabbricati e simili esistenti, così come definiti alle lettere a), b), c) dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978 n. 457, senza aumenti di volume e di superficie calpestabile esterna all'edificio.
- c) <u>Interventi di mitigazione della vulnerabilità</u> di edifici e di impianti esistenti e a tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo.
- d) <u>Manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche</u> e di interesse pubblico, di restauro conservativo e di risanamento igienico di beni di interesse culturale, compatibili con le norme di tutela delle fasce.
- e) <u>Recupero dei territori perifluviali ad uso ricreativo</u>, come la formazione di percorsi pedonali e ciclabili, parchi pubblici e aree a verde pubblico in genere, a distanza non inferiore a m 4,00 dal ciglio superiore della sponda stabile o del piede dell'argine, previa adozione di misure di sicurezza per garantire l'incolumità pubblica.
- f) Sistemazioni a verde compatibili con le norme di tutela delle fasce.
- g) <u>Opere per la regimazione delle piene</u>, comprese vasche di accumulo e/o laminazione e strutture di regimazione con tecniche di ingegneria naturalistica, ecc.
- h) <u>Reti tecnologiche</u>, elettriche, telefoniche, acquedotti, fognature, ecc. previo studio di compatibilità con le condizioni geomorfologiche e/o con lo stato del dissesto esistente, validato dall'Autorità competente. Gli interventi devono garantire la sicurezza dell'esercizio delle funzioni a cui sono destinati, tenuto conto delle condizioni idrauliche presenti.







#### 7.4 DOMANDE DI AUTORIZZAZIONE

Le domande di autorizzazione vanno compilate con riferimento alla D.G.R. 13 dicembre 2002 n.25152 (Direzione Generale Territorio Urbanistica) "Approvazione dei decreti e disciplinare tipo di Polizia Idraulica, concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali".

Ogni domanda di autorizzazione all'esecuzione delle opere in alveo o nelle fasce di rispetto deve essere corredata di :

- relazione tecnica descrittiva delle opere oggetto di autorizzazione, redatta da professionista abilitato ai sensi di legge;
- estratto della Mappa Catastale, contenente l'indicazione delle opere in progetto;
- relazione idrologica-idraulica, comprendente l'individuazione della piena di progetto e le verifiche di compatibilità idraulica, redatta da professionista abilitato ai sensi di legge;
- -.relazione geologica e geotecnica;
- relazione di compatibilità ambientale, con particolare riferimento alla possibilità di accesso per manutenzione e alla possibilità di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente i corpi idrici;
- piano di manutenzione delle nuove opere, del tratto di corso d'acqua interessato e della relativa fascia di rispetto;
- planimetria dello stato attuale e di progetto con indicati i confini catastali demaniali;
- sezioni trasversali attuali e di progetto;
- particolari costruttivi delle opere e relazione di calcolo per le strutture in c.a.;
- sovrapposizione delle opere di progetto con la planimetria catastale e l'esatta quantificazione delle aree di proprietà demaniale che verranno occupate;
- documentazione fotografica dello stato dei luoghi, con indicazione in planimetria dei punti di ripresa e dei coni visivi
- dichiarazione che le opere vengono eseguite senza pregiudizi di terzi e di assunzione dell'onere di riparazione di tutti i danni derivanti dalle opere, atti e fatti connessi;
- dichiarazione di rinuncia alla rivalsa per danni eventualmente causati alle proprietà all'interno delle fasce di rispetto del corso d'acqua per manutenzione ordinaria o straordinaria.

Nelle autorizzazioni e nelle licenze sono stabilite le condizioni, la durata, le norme alle quali sono assoggettate ed il canone annuo.







#### 7.5 DISCIPLINARI

La stesura di decreti e disciplinari di Polizia Idraulica per le autorizzazioni ai soli fini idraulici e le concessioni di aree demaniali è normata dal Decreto del Direttore Generale Territorio e Urbanistica della Regione Lombardia 13 dicembre 2002 n.25125 "Approvazione dei decreti e disciplinari-tipo di Polizia Idraulica concernenti autorizzazioni ai soli fini idraulici e concessioni di aree demaniali".

#### 7.6 CANONI

Per quanto riguarda i canoni di Polizia Idraulica si fa riferimento alla D.G.R. 1 agosto 2003 n. 7/13950. e a successive eventuali modifiche o aggiornamenti.

#### 7.7 MANCATO RISPETTO DELLE NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Opere abusive o difformi da quanto già autorizzato dovranno essere autodenunciate al Comune dal Titolare della proprietà e/o dall'Esecutore entro centottanta giorni dall'approvazione delle presenti Norme di Polizia Idraulica da parte della competente Sede Territoriale della Regione Lombardia.

Potranno essere accolte esclusivamente istanze relative ad opere che non pregiudichino l'incolumità pubblica, con pagamento del canone per opere similari, come stabilito dalla D.G.R. 1 agosto 2003 n.7/13950 e successive eventuali modifiche e aggiornamenti. Le suddette istanze dovranno essere supportate da adeguata documentazione asseverata, redatta da Professionista abilitato, che attesti l'idoneità idraulica delle opere.

## 7.8 RIPRISTINI A SEGUITO DI VIOLAZIONI ALLE NORME DI POLIZIA IDRAULICA

Qualora non sussistessero le condizioni necessarie per la procedura di cui al precedente punto 7.7 o in caso di inadempienza, si obbligherà al ripristino dei luoghi con apposita Ordinanza Sindacale ai sensi dell'art.14 della legge 47/85.

#### 7.9 AUTORIZZAZIONE PAESISTICA

Qualora l'area oggetto di intervento ricada in zona soggetta a vincolo paesistico, il richiedente dovrà presentare apposito atto autorizzativo rilasciato dalla Regione Lombardia - Direzione Territorio e Urbanistica - U.O. Sviluppo Sostenibile del Territorio o, se l'opera rientra tra quelle sub-delegate, dagli Enti competenti individuati dalla L.R. 18/1998 e dalle successive modificazioni.







#### 7.10 DEFINIZIONI E MODIFICHE DELLE AREE DEMANIALI

Nei casi in cui vi sia la necessità di definire, di modificare e di ridefinire i limiti alle aree demaniali, il Comune deve proporre ai competenti uffici dell'Amministrazione statale (Agenzia del Demanio) le nuove delimitazioni.

Le richieste di sdemanializzazione sul Reticolo Idrico Minore dovranno essere inviate alle Agenzie del Demanio. Il Comune deve in tal caso fornire il nulla-osta idraulico.

Ai sensi dei comma 4 del D.lgs. 11 maggio 1999 n.152, le aree del demanio fluviale di nuova formazione non possono essere oggetto di sdemanializzazione.

redatto da:	
GeoTer Dott.geol. Daniele Ravagnani Dott.geol. Sergio Santambrogio	Studio di Ingegneria Dott. Ing. Dario Castelletti
8 febbraio 2005	
adottato da	
con deliberazione	
In data	



